



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE POSITANO

Seduta del 08/06/2020

FATTO

La ricorrente riferisce di essere contitolare di un buono del valore di £ 2.000.000, emesso in data 01.07.1989 sul modulo cartaceo della serie P, *“ritimbrato Q/P sia nella parte anteriore e sia nella parte posteriore con timbro recante i nuovi ed i diversi rendimenti per i primi vent’anni”*.

In particolare, precisa che sul retro del titolo veniva apposto un timbro con l’indicazione degli interessi fino al 20° anno; diversamente, nulla veniva modificato per il periodo dal 21° al 30° anno.

Ritiene pertanto che per tale periodo debba *“darsi prevalenza al contenuto dell’accordo negoziale concluso al momento della sottoscrizione”*, che prevede la seguente dicitura *“più L. 516.300 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione”* (sul punto, richiama il consolidato orientamento dell’ABF).

Conseguentemente, considerato che l’intermediario ha già liquidato la somma di € 11.266,59 in data 2.01.2020, la ricorrente chiede di riconoscerle l’importo di € 9.359,57, pari alla differenza tra quanto dovuto secondo le condizioni del buono e quanto riscosso, al netto della ritenuta fiscale del 12.50%.

L’intermediario chiarisce anzitutto che ai sensi dell’art. 173 del D.P.R. 156/73 le variazioni del saggio di interessi dei buoni sono disposte *“con decreto del Ministro per il Tesoro, di concerto con il Ministro delle Poste e delle telecomunicazioni da pubblicarsi nella Gazzetta*



Ufficiale” e che tali modifiche hanno effetto dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e *“possono essere estese ad una o più delle precedenti serie”*.

Ciò premesso, fa presente che i buoni oggetto del ricorso appartengono a tutti gli effetti alla serie “Q”, istituita con D.M. del 13.06.1986, e che gli stessi sono stati emessi su titoli aggiornati con l’indicazione “Q/P” (sul fronte) e con la tabella indicante i nuovi tassi d’interesse riconosciuti per ogni scaglione temporale (sul retro), in applicazione di quanto previsto dall’articolo 5 del citato decreto

Precisa che la tabella del D.M. indicava gli interessi applicabili, stabilendo *“un interesse composto per i primi vent’anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all’emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno”*.

In sostanza, il decreto non prevedeva che sul retro del buono venisse apposto un timbro contenente l’indicazione dell’importo da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato (*e cioè, per il Buono in esame, al tasso del 12%*). L’art. 5 stabiliva infatti che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche *“le somme complessivamente dovute”*, espresse in valori assoluti, derivanti dall’applicazione dei tassi stessi.

La resistente afferma quindi di aver corrisposto alla sottoscrittrice *“esattamente”* quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del citato DM ed indicato nelle tabelle allo stesso allegate.

Aggiunge che la correttezza del proprio comportamento sarebbe stata riconosciuta sia dalla giurisprudenza di merito sia dal MEF in una nota del 15.02.2018.

Sostiene che il ricorrente *“sin dalla data del rilascio”* dei buoni era a conoscenza della loro appartenenza alla serie “Q”, anche perché i timbri modificativi venivano apposti sul buono in oggetto al momento del rilascio del titolo; inoltre, chiarisce che il timbro *“si sovrappone ‘in toto’ alla scritta sottostante e la sostituisce”*, essendo *“irragionevole”* ritenere che il timbro apposto sul buono si sostituisca a tutte le condizioni indicate, *“ad eccezione di una parte dell’ultima riga di tale sottostante scritta”*.

Sul punto, richiama la sentenza n. 5025/19 della Corte d’Appello di Milano; richiama altresì la pronuncia n. 3963/19 delle SS.UU, secondo cui una volta accertato che i buoni appartengono alla serie “Q” *“ogni circostanza relativa ai tassi di interesse è affidata dal legislatore al decreto ministeriale che istituisce la serie ed alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello stesso”*, che assolve *“pienamente”* alla funzione di trasparenza.

D’altronde, afferma la resistente, la sentenza n. 3963/19 delle SS.UU *“nel riaffermare la piena legittimità dell’impianto normativo che disciplina il rilascio dei Buoni Postali Fruttiferi, ha ribadito che, secondo la disposizione del DPR n. 156/73, la misura dei tassi di interesse dei Buoni è stabilita dai decreti ministeriali istitutivi della relativa serie di detti buoni”*.

L’intermediario ritiene che le decisioni di accoglimento dei Collegi ABF errano nell’affermare che non sarebbero state diligentemente incorporate nel testo cartolare le determinazioni ministeriali relative al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, suscitando così un *“falso affidamento nel ricorrente”*. Sostiene infatti che tale decisioni non hanno considerato che l’art. 5 del decreto stabiliva che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche *“le somme complessivamente dovute”*, espresse in valori assoluti, derivanti dall’applicazione dei tassi stessi.

Aggiunge inoltre che non è corretto il riferimento alla sentenza n. 13979/07 delle SS.UU., relativa a questione diversa da quella oggetto del presente ricorso.

A supporto della sua posizione, la resistente richiama diversa giurisprudenza di merito (*ex multis*, Trib. di Milano, sentenza n. 10105/19, nonché Trib. di Termini Imerese, ord. del 14.05.2017), oltretutto la già citata sentenza n. 3963/19 delle SS.UU. e le decisioni n.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

7859/19 del Collegio di Napoli e n. 7885/19 del Collegio di Bari, avrebbero fatto applicazione dei principi sanciti dalla Suprema Corte.

In sede di repliche, la ricorrente ribadisce che nell'utilizzare il cartaceo della precedente serie P l'intermediario non ha rispettato quanto previsto e stabilito dal D.M. del 13.06.1986, non prevedendo nulla per il periodo dal 21° al 30° anno. Chiarisce infatti che in mancanza dell'indicazione dei nuovi tassi per l'ultimo decennio le condizioni stampate sul retro del buono per quel periodo non venivano sostituite dal timbro.

Ritiene quindi che la condotta della resistente sia da censurare *“sotto il profilo della conformità ai principi di correttezza e buona fede, nonché del rispetto dei doveri informativi imposti dalle norme di settore in materia di trasparenza bancaria”*.

Quanto alla giurisprudenza richiamata dall'intermediario, precisa che la sentenza n. 3963/2019 delle SS.UU. si riferisce a buoni emessi prima del citato decreto, così come la pronuncia della Corte Costituzionale del 20.02.2020, e che molte delle decisioni di merito riportate dalla resistente, oltre a essere di primo grado, non sono confacenti al caso in esame. Richiama invece l'orientamento consolidato dell'Arbitro sul punto (*ex multis*, Collegio di Bari dec. n. 26919/19).

Insiste pertanto per l'accoglimento della propria domanda.

DIRITTO

La controversia in esame concerne l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di 1 BFP sottoscritto dalla ricorrente, emesso dall'intermediario successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986 ed appartenente alla serie “Q/P”. In particolare, la ricorrente contesta il mancato pagamento, dal 21° al 30° anno, del rendimento previsto dalle condizioni stampigliate sul retro del titolo.

Preliminarmente, il Collegio rappresenta che la ricorrente, titolare del buono, ha versato in atti una sua certificazione sostitutiva dalla quale la cointestataria risulta deceduta. Ha prodotto inoltre la dichiarazione di adesione al ricorso del fratello, verosimilmente in qualità di erede della cointestataria.

Sul punto, il Collegio richiama la decisione n. 22747/2019 del Collegio di Coordinamento, secondo cui *“(n)ell'ipotesi di Buoni Fruttiferi Postali cointestati con pari facoltà di rimborso, ciascuno dei cointestatori ha il diritto di riscuoterli anche nel caso di decesso di uno o più degli altri cointestatori”*.

Passando al merito, il Collegio osserva come il buono è stato emesso in data 1.07.1989. L'art. 5 del Decreto Ministeriale dispone che: *“Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”*.

Nel caso di specie, infatti, l'intermediario ha utilizzato il modulo cartaceo della precedente serie P per l'emissione del buono della successiva serie Q, operando conformemente a quanto previsto dalla citata disposizione; tuttavia, il timbro apposto sul buono nulla dispone con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno.

In tale situazione, ritiene il Collegio che la tutela dell'affidamento del sottoscrittore del buono imponga di dare la prevalenza a quanto per l'appunto risulta dal titolo, come più volte affermato tanto dalla giurisprudenza ordinaria (v. Cass. SS.UU. 15/6/2007, n. 13979) quanto dall'Arbitro (v. Collegio di Coordinamento, dec. n. 6142/2020; fra gli altri, Collegio Bari, dec. nn. 5014/2019; e 14057/2019; Collegio Roma, dec. n. 1381/2020), e che



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

pertanto la ricorrente abbia diritto a vedersi riconoscere, per il terzo decennio successivo all'emissione del buono, il rendimento indicato sul retro, secondo le condizioni originariamente riportate sul titolo.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso dei buoni fruttiferi postali di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS